

industria.

Al fine di dare un mezzo ~~diretto~~ e immediato riscontro dell'osservanza da parte dell'Istituto delle disposizioni contenute nell'art. 15 della legge concernente gli impieghi delle riserve matematiche e di ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto si potrebbe ravvisare opportuno una distribuzione delle attività nelle categorie e nell'ordine indicato dall'art. 15 ora menzionato; ma le condizioni attuali del patrimonio dell'Istituto il quale si è venuto formando prevalentemente in base alle disposizioni dell'art. 49 del regolamento che autorizza l'accettazione di beni di natura diversa di quelli di cui all'art. 15, a copertura delle riserve matematiche afferenti i portafogli ceduti, consiglia di adottare la distribuzione consuetudinaria delle attività nelle categorie cui appresso indicate: beni immobili, valori mobiliari, crediti verso lo Stato, mutui e anticipazioni, valori di nude proprietà, contanti e depositi presso Istituti di credito, altri depositi costituiti per l'esercizio dell'industria, crediti di competenza, crediti vari derivanti dall'Azienda industriale.

I Beni stabili, a norma dell'art. 46 dello Statuto che ne prescrive la rivalutazione triennale, sono portati in bilancio per il loro prezzo di acquisto.

Il portafoglio di titoli italiani e stranieri è pure per la disposizione statutaria sopra indicata portato in bilancio al prezzo di acquisto.

Si ravviserebbe conveniente poi per mettere in evidenza la rivalutazione fatta alla chiusura dell'esercizio del portafoglio stesso e la conseguente costituzione del fondo oscillazione valori, di segnare in bilancio per ciascuna specie di titoli una doppia voce, l'una comprendente il valore dei titoli secondo il prezzo di compen